



Prot.
M_D.AAVSMA 0046603 . 17 GIU. 2008

P.D.C. STAFFIERI tel. 6004159

Stato Maggiore dell'Aeronautica
1° REPARTO

**AI COMANDO DELLA SQUADRA
AEREA**

ROMA

SMA141/G.14.03

OGGETTO: Linee d'indirizzo per l'interpretazione e l'applicazione di alcuni istituti normativi al personale turnista.

**AI COMANDO LOGISTICO DELL'A.M
AI COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ R.A.
AI COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE
AI COMANDO 1^ REGIONE AEREA**

**SEDE
BARI
POGGIO RENATICO
MILANO**

e, per conoscenza:

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE

ROMA

La tematica riguardante alcuni istituti normativi per il personale turnista da luogo a numerosi dubbi interpretativi, per lo più dovuti alla congerie di norme intervenute nelle varie materie. Tra queste, vanno annoverate principalmente: BUONO PASTO, RIPOSI COMPENSATIVI, RECUPERO ORARIO E FERIE.

1. BUONO PASTO

PREMESSA

La disciplina relativa alla concessione del buono pasto per il personale civile turnista addetto alla guardiania è correlata sia alle norme relative al vettovagliamento, sia alle disposizioni sulla "pausa" durante l'orario lavorativo. Tali istituti giuridici sono disciplinati da fonti legislative e contrattuali.

Le presenti linee guida si propongono di esaminare schematicamente le citate tematiche al fine di fornire un utile ausilio ai Comandanti degli Enti A.M., per dirimere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina da applicare nei differenti casi concreti che a seconda delle situazioni strutturali dei Reparti si possono verificare..

1.2 DISCIPLINA DELLA PAUSA

Nella disamina di tale istituto, si procederà dapprima al richiamo delle fonti normative, cui seguiranno delle brevi considerazioni applicative.

L'istituto della "pausa" durante il lavoro giornaliero è regolamentato da varie norme:

- **l'art. 8 del D. Lgs n. 66/2003** prevede che qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore, il dipendente deve beneficiare di una "pausa" le cui modalità sono stabilite dai CCNL. Qualora i menzionati CCNL non prevedano un intervallo lavorativo, al dipendente deve essere comunque concessa una "pausa" non inferiore a dieci minuti;
- **l'art. 17 del D.Lgs n. 66/2003** prevede la possibilità di derogare, nei CCNL, alle disposizioni dell'articolo 8 sulla "pausa";
- **l'art. 19 del CCNL del 16.05.1995** stabilisce espressamente una "pausa" non inferiore a trenta minuti dopo sei ore continuative di lavoro;
- **l'art. 7 del CCNL del 12/1/1996**, nel richiamare il diritto alla "pausa" di almeno trenta minuti, qualora la prestazione lavorativa ecceda le 6 ore continuative, specifica che non si deve trattare di personale turnista, imbarcato o discontinuo (in attuazione della deroga prevista dall'art. 17 del su indicato D.Lgs);

1.3 DISCIPLINA DEL BUONO PASTO

L'istituto del "buono pasto" è disciplinato dalle seguenti norme:

- **l'art. 2, comma 11, della legge n. 550/95**, prevede la corresponsione dei buoni pasti al personale civile dei ministeri che abbiano un orario di servizio su 5 giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi;
- **l'art. 4 dell' "Accordo per la concessione del buono pasto" del 30 aprile 1996**, prevede l'attribuzione del menzionato buono "pasto" ai dipendenti "aventi un orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni o su turnazioni di almeno 8 ore continuative a condizione che non possano fruire a titolo gratuito del servizio "mensa" o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro";
- **l'art. 5 del D.P.C.M. 18 novembre 2005 sull' "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa"**, prevede, alla lettera c), che i buoni pasto sono utilizzati (...), anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto.

1.4 CONSIDERAZIONI

La normativa sul buono pasto, contenuta nel citato "Accordo per la concessione del buono pasto" del 30 aprile 1996, prevede all'art. 4, l'attribuzione dello stesso ai dipendenti "(...) a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro".

Considerata l'esigenza di continuità del servizio di guardiana, qualora l'articolazione del servizio non ne consenta l'allontanamento a rotazione, la consumazione del pasto non può che avvenire avvalendosi di quel servizio sostitutivo previsto dalla norma convenzionale. Per servizio sostitutivo deve intendersi, rigorosamente, un servizio che implica la preparazione e la

somministrazione di pasti caldi e freddi con alimenti che per varietà, parametri igienici, modalità di conservazione, siano del tutto assimilabili a quelli serviti in una mensa aziendale.

Inoltre la consumazione di tali pasti deve avvenire in locali igienicamente a norma di legge e idonei a preservare la dignità dei lavoratori e il decoro dell'ente, evitando, quindi, che gli stessi siano esposti a zone di pubblico passaggio durante la consumazione del pasto.

Ove ciò non fosse realizzabile per carenze strutturali e/o funzionali dell'ente, è da ritenersi legittima l'attribuzione del buono pasto.

L'applicazione della disciplina suesposta in ogni caso dovrà essere affrontata in un confronto tra le parti a livello locale che tenga conto delle singole esigenze funzionali dell'ente.

2. RIPOSI COMPENSATIVI, RECUPERO ORARIO E FERIE.

PREMESSA TERMINOLOGICA

- **RIPOSO COMPENSATIVO:** s'intende il riposo maturato dopo un turno di lavoro di 12 ore o comunque per aver lavorato delle ore in più rispetto al dovuto (es. lavoro straordinario).

- **RECUPERO ORARIO:** s'intende che il dipendente è tenuto a recuperare (svolgere) delle ore di lavoro per completare l'orario settimanale previsto, in quanto ha effettuato delle ore in meno rispetto al dovuto (es. permessi orari non retribuiti, turni di 12 ore non completati).

Al fine di garantire parità di trattamento fra coloro che effettuano turni di lavoro e il restante personale, giova esplicitare quanto segue:

il personale turnista che svolge la propria attività in turni di 12 ore continuative, di fatto, ai fini del raggiungimento delle 36 ore settimanali, è tenuto ad effettuare 3 giornate lavorative di 12 ore ciascuna. Qualora il dipendente si assenti, lo stesso esce dal turno e la singola giornata lavorativa potrà essere conteggiata in relazione all'orario medio settimanale su base giornaliera (6 ore per un turno su sei giorni/ 7,12 ore se il turno è su cinque giorni).

Invero, se l'orario di lavoro in turni si articola su sei giorni, ogni giorno di servizio dovrà essere considerato di sei ore ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale; il fatto che in uno stesso giorno si sommino due periodi di servizio di sei ore ciascuno rappresenta una mera esigenza di organizzazione interna del lavoro, denominata, per l'appunto, "a turni". Difatti, il giorno successivo al turno di 12 ore viene denominato "riposo compensativo" ma formalmente, ai fini dell'orario settimanale, esso costituisce "giorno lavorativo a 0 (zero) ore". Per tale motivo un giorno di assenza a titolo di ferie, permessi *et similia*, copre soltanto un orario di servizio che corrisponde, appunto, a sei ore. Tale questione emerge soprattutto quando si fruisce di periodi di ferie che vanno da due a quattro settimane. In tal caso il personale turnista che svolge un servizio di dodici ore per tre giorni su sei, per poter fruire di una settimana di ferie, deve chiedere necessariamente sei giorni e non solo i tre giorni in cui è in servizio effettivo. Diversamente opinando si determinerebbe una palese disparità di trattamento con il personale "non turnista" che espleta il servizio su un orario settimanale di cinque giorni che, per la stessa settimana di ferie, è tenuto a chiedere, appunto, cinque giorni.

A titolo esemplificativo si riporta una fattispecie tipica:

nel caso di programmazione del servizio di 12 ore al giorno distribuito su tre giorni settimanali a rotazione, quali ad es. il martedì, giovedì e sabato (quindi mercoledì, venerdì e domenica riposo compensativo, mentre il lunedì riposo settimanale) qualora il dipendente si assenti a qualsiasi

- 4 -

titolo il martedì, esce dalla turnazione programmata ed, avendo una giustificazione d'assenza che copre solo 6 ore, è tenuto a svolgere le 6 ore di lavoro quotidiano in un altro giorno (ovviamente nel giorno destinato al riposo compensativo), altrimenti, ove prolunghi l'assenza, deve considerarsi assente giustificato a vario titolo (ferie, permesso retribuito, ecc.) tranne che a titolo di riposo compensativo in quanto non l'ha maturato. Lo stesso dicasi nel caso in cui il turnista fruisca, sempre il martedì, di un permesso orario retribuito di sei ore, le successive sei ore è tenuto a svolgerle in un giorno che era inizialmente un giorno lavorativo a "0" ore (destinato al riposo compensativo), sempre al fine del completamento dell'orario settimanale di lavoro.

Visto che i turni di lavoro nel settore guardiania sono programmati, il recupero orario potrà essere effettuato presso la guardiola, al controllo documenti o in altra posizione equivalente in cui si andrà ad affiancare il personale già preposto o, in alcuni casi, a sostituire un dipendente assentatosi a qualsiasi titolo.

Per rendere praticabile il meccanismo dei riposi compensativi, dei recuperi orari e delle ferie, occorre implementare una programmazione dei turni per ciascun dipendente del settore guardiania sulla base di quattro settimane. In tal caso ogni dipendente dovrà essere inserito in un "brogliaccio" prospettico del mese e nel quale dovranno essere riportati i turni di lavoro (con criterio di rotazione), i riposi compensativi, i riposi settimanali, le ferie ed eventuali malattie in corso. La programmazione dovrà essere anticipata al mese corrente per quello successivo, in modo da poter permettere una completa pianificazione che coniughi le esigenze di organizzazione del lavoro con quelle del personale. Ogni articolazione dei turni nonché la durata degli stessi è rimessa alla contrattazione locale.

Al fine di fornire un ausilio per l'implementazione della programmazione mensile dei turni tramite brogliaccio, laddove non adoperato, si allega a titolo d'esempio un fac-simile dello stesso da riprodurre eventualmente con le modifiche o gli accorgimenti che il responsabile del personale riterrà opportuni.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. A. Ferrando GLANCOTTI)



NOME ENTE
REPARTO

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE PERSONALE TURNISTA DEL MESE DI GIUGNO 2008

GRADO/ PROFILO PROFESSIONALE	NOMINATIVO	1° SETTIMANA							2° SETTIMANA							3° SETTIMANA							4° SETTIMANA													
		dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab
Operat. Per la Sicurezza	ROSSI	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC
Operat. Per la Sicurezza	ROSSI	N	RC	D	RC	R	F	F	N	RC	D	RC	R	F	F	N	RC	D	RC	R	D/m**	RC/r	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC
Operat. Per la Sicurezza	BIANCHI	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R
ESEMPIO BIANCHI CON MALATTIA E RECUPERO ORARIO																																				
Operat. Per la Sicurezza	BIANCHI	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R	Esce dalla programmazione																				
Operat. Per la Sicurezza	BIANCHI	D	RC	N	RC	D	RC	R	D/m**	RC/m	N/m	D	RC	R	RC/	TO 6	D	RC	N	RC	D	RC	N	RC	D	RC	R	D	RC	N	RC	D	RC	R		

ESEMPIO ROSSI CON FERIE, MALATTIA E RECUPERO ORARIO

ESEMPIO BIANCHI CON MALATTIA E RECUPERO ORARIO

ESEMPIO VERDI CON TURNI IN CADENZA ALTERNATA 4/2

GRADO/ PROFILO PROFESSIONALE	NOMINATIVO	1° SETTIMANA							2° SETTIMANA							3° SETTIMANA							4° SETTIMANA																
		dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab										
Operat. Per la Sicurezza	VERDI	D	N	RC	RC	R	D	N	RC	RC	R	D	N	RC	RC	R	D	N	RC	RC	D	N	RC	RC	R	D	N	RC	RC	R	D	N	RC	RC					
4 TURNI LAVORATIVI																			2 TURNI LAVORATIVI							4 TURNI LAVORATIVI							2 TURNI LAVORATIVI						

D: Turno diurno (12 ore)

N: Turno notturno (12 ore)

RC: Riposo compensativo

R: Riposo settimanale

F: Ferie
ro: Recupero ore
m: Malattia

* Rossi il giorno 19 era programmato in servizio notturno ma interviene malattia. Quindi è assente giustificato per 6 ore, di conseguenza deve fare un recupero orario di altre 6 ore che effettuerà nel primo giorno di riposo compensativo programmato.

** Bianchi il giorno 15 era programmato in servizio diurno ma interviene malattia per 3 giorni. Quindi è assente giustificato per 18 ore, di conseguenza deve fare un recupero orario di altre 6 ore che effettuerà nel primo giorno di riposo compensativo programmato che, unite alle 12 ore del giorno 18, completeranno l'orario settimanale di 36 ore.